



AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista
Dott. Mauro Bertazzo

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Sofia Toniolo

Padova, 22 gennaio 2018

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 e contiene talune disposizioni che, nei precedenti anni, confluivano nel Decreto Milleproroghe di fine anno. Nella tabella che segue si presentano le disposizioni di maggiore interesse.

Comma	Lettera	In sintesi
2		Sterilizzazione incremento aliquote Iva Per l'anno 2018 rimangono invariate le aliquote Iva del 22% e del 10%, rinviandosi così l'eventuale aumento alle successive annualità, fatto salvo l'eventuale reperimento delle necessarie risorse per la copertura.
3	a	Interventi di riqualificazione energetica <u>Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con mantenimento della misura del 65%</u> Differito al 31 dicembre 2018 il termine per fruire della detrazione per tutti gli interventi di riqualificazione energetica al 65% con esclusione delle fattispecie oltre specificate. <u>Nuove ipotesi di bonus al 65% fino al 31 dicembre 2018</u> Prevista la specifica detrazione al 65% anche per i seguenti interventi: acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che conducano a un risparmio di energia primaria di almeno il 20% (tetto massimo detrazione 100.000 euro); sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore integrata alla caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe "A" secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013, unitamente alla installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI, VIII della Comunicazione della Commissione UE 2014/207/02). <u>Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con riduzione della misura al 50%</u> Godono della detrazione nella misura ridotta del 50%, i seguenti interventi: acquisto e posa in opera di finestre e infissi;





	<p>acquisto e posa in opera di schermature solari; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a 30.000 euro); sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe "A" secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013.</p> <p><u>Riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico</u> In relazione alle spese per interventi: sulle parti comuni condominiali; di edifici ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3; finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile fruire (in alternativa alle rispettive detrazioni) di un <i>bonus</i> dell'80% (riduzione di una classe di rischio) oppure 85% (riduzione 2 classi di rischio) in relazione a un ammontare massimo di spesa di 136.000 euro per ciascuna delle unità che compongono l'edificio. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali.</p> <p><u>Cessione del credito</u> È prevista la possibilità di cessione del credito da agevolazione: sia per i soggetti capienti, sia per quelli incapienti; per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica.</p> <p><u>Possibilità di emanazione di nuovi decreti</u> È prevista la possibilità di emanazione di nuovi decreti che regolamentino: i requisiti tecnici degli interventi; i massimali di spesa/detrazione per tipologia di intervento; i controlli effettuabili dall'Enea, per ogni tipo di agevolazione.</p>
b	<p>Interventi di recupero edilizio e sisma <i>bonus</i></p> <p><u>Proroga detrazione su spese per recupero del patrimonio edilizio</u> Si proroga, al 31 dicembre 2018, il termine per la fruizione della detrazione del 50% per le spese legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con importo massimo di 96.000 euro.</p> <p><u>Sisma <i>bonus</i>: estensione soggettiva</u> I benefici fiscali per la messa in sicurezza statica degli edifici possono essere fruiti: dagli IACP; dagli enti costituiti in forma societaria, aventi gli stessi fini degli IACP, conformi ai requisiti europei "<i>in house providing</i>", in relazione agli interventi su immobili di proprietà, oppure gestiti per conto del Comune, destinati a edilizia residenziale pubblica, purché già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013; cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci.</p> <p><u>Monitoraggio del risparmio energetico conseguente agli interventi</u></p>



		<p>Si dispone che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'Enea, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Mise, al Mef, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.</p>
	b	<p>Bonus mobili ed elettrodomestici</p> <p>Si dispone la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p> <p>Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l'ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, come modificato dal comma 3, lettera b), n. 3).</p>
4-10		<p>Maxi bollette per contratti di fornitura</p> <p>Si introducono disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a 2 anni del diritto al pagamento del corrispettivo.</p>
12-15		<p>Bonus verde al 36%</p> <p>Introdotta una nuova detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliari a uso abitativo e pertinenze (esistenti) sulle quali siano stati realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none">interventi di sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi;coperture a verde e giardini pensili;spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi. <p>La detrazione è estesa anche agli interventi realizzati su parti comuni condominiali, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo che compone il condominio.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito con metodologie tracciate.</p> <p>La ripartizione del beneficio è decennale.</p>
16		<p>Cedolare secca e contratti a canoni concordati</p> <p>La cedolare secca con aliquota ridotta al 10% è prorogata sino al 2019.</p> <p>Il beneficio, opzionale, interessa i contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 e 8 L. 431/1998) relativi ad abitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">site in Comuni ad alta tensione abitativa;site in Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014;site in Comuni colpiti da eventi eccezionali, anche senza tensione abitativa;concesse in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.
17-18		<p>Bonus riqualificazione alberghi</p> <p>Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture che prestano cure</p>



		<p>termali, per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.</p> <p>Il <i>bonus</i> è pari al 30% delle spese sostenute, sino a un massimo di 200.000 euro.</p>
19		<p>Iva ridotta 10% e beni significativi</p> <p>Con norma di interpretazione autentica, in tema di applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% per gli interventi di recupero di fabbricati abitativi in cui sono impiegati beni significativi, si prevede che:</p> <p>nel calcolo della base imponibile si debba tenere conto dell'eventuale presenza di parti staccate, solo nel caso in cui le medesime non abbiano una propria autonomia funzionale;</p> <p>il valore del bene significativo (e delle eventuali parti staccate non funzionalmente autonome) va determinato sulla base dell'accordo tra le parti, fermo restando il rispetto del costo di acquisto o del costo della materia prima e della manodopera impiegata per la realizzazione;</p> <p>nella fattura si deve specificare anche il valore del bene significativo impiegato nel conteggio.</p>
23-24		<p>Detrazione studenti fuori sede</p> <p>Sono riviste le condizioni per fruire della detrazione per le spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.</p> <p><u>Disposizione a regime (inalterata)</u></p> <p>Si riconosce il <i>bonus</i> del 19% per le spese per canoni sostenute per studenti iscritti a un corso di laurea presso una Università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'Università o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.</p> <p><u>Disposizione in deroga (limitata per il 2017 e 2018)</u></p> <p>Si riconosce il <i>bonus</i> del 19% agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo: distante almeno 100 Km dal Comune di residenza, anche all'interno della stessa Provincia; distante almeno 50 Km dal Comune di residenza, anche all'interno della stessa Provincia, se ubicato in zona montana o disagiata.</p>
28	a	<p>Incentivi al trasporto pubblico: detrazione per abbonamenti</p> <p>È concessa la detrazione al 19% per la spesa per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.</p>
	b	<p>Incentivi al trasporto pubblico: esclusione dal reddito di lavoro dipendente</p> <p>Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti per l'acquisto abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.</p>
29 e 34		<p>Proroga <i>maxi</i> ammortamento al 30%</p> <p>È prorogato il beneficio del <i>maxi</i> ammortamento imprese e lavoratori autonomi che investono in beni materiali strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero 30 giugno 2019, se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione).</p> <p>Il costo di acquisto da dedurre (<i>extra</i> contabilmente) è maggiorato del 30% e non più del</p>



		<p>40%; non vi è alcuna rilevanza del costo maggiorato ai fini degli studi di settore.</p> <p><u>Beni esclusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir;- i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;- fabbricati e costruzioni;- beni compresi in particolari gruppi.
30-33 35-36		<p>Proroga <i>iper</i> ammortamento</p> <p><u>Deduzione del costo maggiorata del 150% (beni materiali interconnessi)</u> Viene prorogata l'agevolazione dell'<i>iper</i> ammortamento (per beni ex Tabella A, Legge di Bilancio 2017, interconnessi) fino al 31 dicembre 2018, ovvero 31 dicembre 2019 a condizione che entro il precedente anno sia accettato l'ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.</p> <p><u>Cessione del bene con investimento sostitutivo</u> Se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario, se - nello stesso periodo d'imposta del realizzo - l'impresa:</p> <ol style="list-style-type: none">sostituisce il bene originario con uno materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione. <p>Nel caso in cui: il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore a quello di acquisizione del bene sostituito e ricorrono le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.</p> <p><u>Deduzione del costo maggiorata del 40% (beni immateriali collegati)</u> Prorogata anche l'agevolazione che premia, con maggiorazione del costo al 40%, gli investimenti effettuati (nel medesimo lasso temporale) in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B della Legge di Bilancio 2017, cui risultano aggiunte le seguenti voci sistemi di gestione della <i>supply chain</i> finalizzata al <i>drop shipping</i> nell'<i>e-commerce</i>; <i>software</i> e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; <i>software</i>, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi <i>on-field</i> e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi <i>on-field</i>).</p>
40-42		<p>Rifinanziamento Sabatini-Ter</p> <p>È prorogata la possibilità, per le pmi, di avvalersi dell'agevolazione (contributo in c/interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi) sino a esaurimento delle risorse disponibili.</p>



46-56	<p>Credito di imposta spese di formazione</p> <p>Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.o.</p> <p>Il credito è ammesso fino a un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.</p> <p>Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.o, che devono, ai fini in oggetto, essere applicate negli ambiti di cui all'allegato A.</p> <p>Sono, in ogni caso, escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.</p> <p>Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.</p> <p>Al beneficio in esame non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro.</p> <p>Il beneficio si applica nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.</p> <p>Si disciplinano, inoltre, i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.</p> <p>Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione, si applicano sanzioni penali.</p> <p>Si demanda a un decreto, da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018 la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.</p> <p>Il Mef effettua il monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'adozione delle iniziative eventualmente necessarie.</p>
57-60	<p>Bonus creatività</p> <p>Si istituisce un credito d'imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.</p> <p>Il credito d'imposta (da godere nei limiti del <i>de minimis</i>) è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed è attribuito nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione</p>



	<p>di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese e i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <p>svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;</p> <p>sono soggetti passivi d'imposta in Italia;</p> <p>hanno quale oggetto sociale attività (quali l'ideazione, la creazione e altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative e applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.</p> <p>Si affida a un D.M.:</p> <p>la disciplina della procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa, per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi;</p> <p>il compito di definire le norme applicative del credito d'imposta con riferimento alle tipologie di interventi eleggibili, alle procedure di ammissione e a quelle di recupero nel caso di uso illegittimo dell'agevolazione.</p>
87	<p>Norma antielusiva e imposta di registro</p> <p>Integrando l'articolo 20, D.P.R. 131/1986, si prevede che l'imposta di registro sia applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non corrispondente alla forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli <i>extra</i> testuali e dagli atti a esso collegati.</p> <p>Rimane ferma la possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di valutare l'operazione nell'ambito delle disposizioni sull'abuso del diritto, tenendo anche in considerazione elementi estranei all'atto.</p>
96-99	<p>Bonus acquisto prodotti in plastica riciclata</p> <p>Si riconosce un credito d'imposta del 36% (per gli anni 2018-2020) alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <p>va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito;</p> <p>non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;</p> <p>non determina pro rata di indeducibilità di interessi passivi e spese generali;</p> <p>può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante le procedure telematiche dell'Agenzia delle entrate;</p> <p>non è soggetto al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;</p> <p>è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono</p>



		<p>stati effettuati gli acquisti dei prodotti.</p> <p>Si affida a un D.l., da adottare entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018 il compito di definire criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui.</p>
116		<p>Deduzione Irap lavoratori stagionali</p> <p>Si prevede, per l'anno 2018, la piena deducibilità ai fini Irap del costo dei lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione, a regime, è invece pari al 70% del costo.</p>
132		<p>Bonus Renzi 80 euro</p> <p>Si elevano le soglie reddituali a scaglioni (da 24.000 a 24.600 e dal 26.000 a 26.600) per l'accesso al c.d. <i>bonus</i> 80 euro, ferma restando la misura del credito, pari a 960 euro annui. Le modifiche interessano l'articolo 13, comma 1-bis, Tuir.</p>
161		<p>Capital gain su cessione di azioni ottenute dai dipendenti per premi di risultato o welfare</p> <p>Qualora il dipendente abbia ricevuto azioni a seguito della conversione di retribuzioni premiali (premi di risultato e somme erogate in forma di partecipazione agli utili), ai fini della determinazione del <i>capital gain</i> in caso di cessione, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della conversione, a prescindere dal fatto che i medesimi valori abbiano concorso alla formazione del reddito del dipendente stesso.</p>
252-253		<p>Reddito figli a carico di età non superiore 24 anni</p> <p>Integrando l'articolo 12, comma 2, Tuir, si eleva, a partire dal 1° gennaio 2019, da 2.840,51 a 4.000 euro, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.</p>
358-360		<p>Collaborazioni e società sportive</p> <p>Le norme sono volte a disciplinare le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e SSD affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015).</p> <p>Si dispone in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none">le richiamate collaborazioni, come individuate dal Consiglio nazionale (organo del Coni) siano considerati contratti di collaborazione coordinata e continuativa;i compensi derivanti dai richiamati contratti siano considerati fiscalmente:<ul style="list-style-type: none">redditi diversi, se stipulati da società e ASD riconosciute dal Coni;redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle SSDL riconosciute dal Coni (comma 359); <p>dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle SSDL siano iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'Inps (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e viene precisato che per i richiamati collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella Ivs.</p>



367	<p>Esenzione compensi sportivi dilettanti</p> <p>Modificando l'articolo 69, Tuir, si prevede che siano escluse da imposizione, nei limiti di 10.000 euro (rispetto ai precedenti 7.500 euro) le somme erogate da:</p> <ul style="list-style-type: none">Coni;Federazioni sportive nazionali;Unire (Unione nazionale per l'Incremento delle razze equine);enti di promozione sportiva;qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, riconosciuto dai predetti enti <p>ai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">atleti, arbitri e guardalinee;cronometristi;personale sanitario;accompagnatori delle squadre e degli arbitri;dirigenti delle Federazioni sportive;personale amministrativo che collabora con la società o con l'ASD. <p>Continuano a non essere tassati, senza concorrere alla nuova soglia dei 10.000 euro, i rimborsi spese documentati per vitto, alloggio, viaggi e trasporti, sostenuti per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.</p>
443	<p>Contributo CNPF e società tra avvocati</p> <p>Si prevedono alcune modifiche alle disposizioni relative all'esercizio della professione forense in forma societaria e, inoltre, nuove regole riguardanti i versamenti alla Cassa forense.</p> <p>In particolare, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">l'inserimento obbligatorio, nella ragione sociale, dell'indicazione "società tra avvocati";una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva e l'obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense;l'obbligo della Cassa forense di adottare entro 1 anno un regolamento per l'attuazione della suddetta disciplina.
461	<p>Notifiche a mezzo posta</p> <p>Si prevedono modifiche alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta (L. 890/1982), per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, previsto dall'ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017).</p> <p>In particolare, le disposizioni richiamate sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della L. 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'articolo 201 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992), introducendo nel D.Lgs. 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.</p> <p>A seguito di tale intervento le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate potranno essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai</p>



		sensi della L. 261/1999, fino al 2026) anche dagli altri operatori postali che, secondo la legislazione vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione che siano dotati dell'apposita licenza individuale rilasciata da parte del Mise.
474		Privilegi e crediti professionali Si modifica l'articolo 2751-bis, cod. civ. in tema di crediti privilegiati, al fine di specificare che hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per Iva.
502-505		Regime fiscale attività di enoturismo L'attività di "enoturismo" si estrinseca in tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. Per tali attività, come per l'agriturismo, si applica un meccanismo forfetario di tassazione: ai fini delle imposte sui redditi, con una redditività del 25%; e ai fini dell'Iva, con una percentuale del 50% (sia pure solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica). Si demanda a un D.M., d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli <i>standard</i> minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica, facendo particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio. L'attività enoturistica potrà essere esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli <i>standard</i> disciplinati come sopra.
588		Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili Si proroga al 31 dicembre 2018, il termine entro il quale gli esercenti impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi sull'energia prodotta. Per i suddetti esercenti, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi per i 5 anni dal rientro in esercizio degli impianti, anziché fino al 31 dicembre 2021.
643		Bonus strumenti musicali Si proroga di un anno la disposizione della Legge di Bilancio 2017 che ha introdotto un credito d'imposta del 65% (per un massimo di 2.500 euro), per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 15 milioni di euro (ridotto a 10 milioni per il 2018). Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.



665-667	<p>Detrazione studenti con disturbo di apprendimento</p> <p>È prevista (dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018) la detrazione del 19% per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per:</p> <p>l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla L. 170/2010, necessari all'apprendimento;</p> <p>l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.</p> <p>Con apposito provvedimento saranno stabilite le regole per la fruizione della detrazione.</p>
768-770	<p>Detrazione polizze per calamità naturali</p> <p>È prevista la detrazione del 19% per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo.</p> <p>Le disposizioni si applicano solo alle polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p>
909 915-917 928	<p>Fatturazione elettronica</p> <p>Le disposizioni prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (salvo alcune eccezioni), l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015) e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).</p> <p><u>Obbligo generalizzato dal 2019</u></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2019, nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.</p> <p>Rientrano nell'obbligo anche le operazioni verso privati, ferme restando le casistiche di esonero dall'obbligo di emissione della fattura; in tal caso, le fatture sono messe a disposizione in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate, fermo restando l'obbligo di rilascio di un documento in formato analogico da parte dell'emittente (il privato può rinunciare alla consegna del documento).</p> <p>Sono, invece, espressamente esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.</p> <p>In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.</p> <p><u>Fatture per operazioni da e verso l'estero</u></p> <p>Si prevede inoltre la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.</p> <p>La trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del</p>



documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.
In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre.

La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione.

Non si applica il cumulo giuridico.

Conservazione elettronica

Per i documenti trasmessi tramite il sistema di interscambio, risultano assolti gli obblighi di conservazione elettronica; tempi e modalità saranno rese note con apposito provvedimento.

Fatturazione elettronica per cessioni di carburanti e subappalti pubblici dal 1° luglio 2018

L'obbligo di emissione della fattura elettronica si applica già dal 1° luglio 2018 per:

cessioni di benzina e gasolio per motori;

prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A..

Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall'Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi compiti istituzionali.

Corrispettivi elettronici per cessioni di carburanti dal 1° luglio 2018

Dal 1° luglio diviene obbligatoria:

la memorizzazione elettronica e

la trasmissione telematica

dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati per motori.

Regole, modalità e tempistiche (anche differenziate in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti) saranno fissate con provvedimenti dell'Agenzia delle entrate.

Semplificazioni amministrative e contabili

Ai lavoratori autonomi, ai semplificati e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica dei dati e la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione:

i dati per le liquidazioni periodiche;

una bozza di dichiarazione annuale Iva;

una bozza di dichiarazione dei redditi;

le bozze dei modelli F24.

Inoltre, non si avrà più obbligo di tenuta dei libri Iva.

Settore della grande distribuzione

Si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.



909	c)	<p>Incentivi alla tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un D.M., la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.</p> <p>Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.</p>
910-914		<p>Escluso il contante per le retribuzioni</p> <p>Si introducono limitazioni alle forme di pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.</p> <p>Queste, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2018, dovranno essere corrisposte esclusivamente con metodi tracciati (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, pagamento in contanti presso lo sportello bancario con apposito mandato di pagamento su conto di tesoreria, assegno consegnato al dipendente o a un familiare in caso di impedimento) e concerne i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le P.A. e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici.</p> <p>La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova di avvenuto pagamento.</p> <p>Per la violazione, si applica al datore di lavoro una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.</p>
922		<p>Deduzione vincolata del costo del carburante</p> <p>Introducendo un nuovo comma 1-bis all'articolo 164, Tuir, si prevede che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate.</p> <p>Le disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2018.</p>
923		<p>Detrazione vincolata dell'Iva sul costo del carburante</p> <p>Al fine della detrazione dell'Iva sull'acquisto di carburante, è richiesto il pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate (con la possibilità di individuazione di altri mezzi con apposito provvedimento).</p>
926		<p>Abrogazione scheda carburante</p> <p>Per effetto di quanto sopra, viene abrogato il D.P.R. 444/1997 istitutivo della scheda carburante.</p>
927		<p>Decorrenza</p> <p>Si fissa la decorrenza delle nuove norme (e delle conseguenti abrogazioni) a partire dal 1° luglio 2018.</p>
931		<p>Differimento degli Isa al 2018</p> <p>Si proroga la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo</p>



		<p>d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.</p> <p>In tal modo, si evitano disparità di trattamento tra soggetti che applicano gli studi di settore e altri che applicano gli Isa sul medesimo periodo di imposta.</p>
932		<p>Calendario adempimenti fiscali</p> <p>Sono introdotte disposizioni che hanno la finalità di evitare il sovrapporsi di adempimenti; le stesse rimangono in vigore per gli anni in cui è vigente l'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).</p> <p><u>Termine invio spesometro 2° trimestre</u> La scadenza slitta dal 16 al 30 settembre.</p> <p><u>Termine trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e Irap</u> La scadenza slitta dal 30 settembre al 31 ottobre.</p>
933		<p>Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta</p> <p>Si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e di invio telematico delle certificazioni uniche come segue:</p> <p>modello 770: al 31 ottobre di ogni anno, anziché 31 luglio; trasmissione telematica delle CU relative a redditi esenti o non ricompresi nella dichiarazione precompilata: al 31 ottobre.</p>
934		<p>Termini per assistenza fiscale</p> <p>Si modificano alcune scadenze in tema di assistenza fiscale, contenute nel D.M. 164/1999.</p> <p>In particolare si prevede:</p> <p>termine per la presentazione della dichiarazione a un Caf-dipendenti: prorogato dal 7 luglio al 23 luglio;</p> <p>termine per la conclusione delle attività dei Caf dipendenti e professionisti abilitati (comunicare all'Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte):</p> <p>entro il 29 giugno: per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; entro il 7 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; entro il 23 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.</p> <p>Con una modifica di coordinamento si ribadisce che le eventuali dichiarazioni integrative devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 10 novembre.</p>
935		<p>Errata applicazione aliquota Iva: modifica delle sanzioni</p> <p>Modificando il contenuto dell'articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997, si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.</p>
986-989		<p>Pagamenti Pubblica Amministrazione</p> <p>Le P.A. che eseguono pagamenti ai contribuenti di importo superiore a 5.000 euro (in precedenza 10.000 euro) hanno l'obbligo di verificare l'assenza di pendenze (cartelle esattoriali scadute e non pagate) in capo ai medesimi, sempre per importi superiori a 5.000</p>



		<p>euro.</p> <p>In caso di inadempimento, la P.A. sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30 giorni), il pagamento delle somme dovute, sino a concorrenza del debito pendente.</p> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.</p>
990		<p>Sospensione compensazioni modello F24</p> <p>Si prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, sino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento che contengano compensazioni, ove si evidenzino profili di rischio che richiedano l’effettuazione di un controllo.</p> <p>Il versamento in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none">si considera correttamente eseguito alla data di originaria presentazione della delega, qualora i riscontri diano esito positivo, circostanza che si può evincere anche con il decorso dei 30 giorni senza diversa comunicazione;si considera come non effettuato, in caso contrario. <p>È prevedibile che siano considerate posizioni a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none">gli utilizzi di un credito da parte di un soggetto diverso dal titolare;la compensazione di crediti riferiti ad annualità di molto anteriori al momento di presentazione della delega;le compensazioni effettuate per l’estinzione di debiti iscritti a ruolo. <p>Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno comunque stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.</p>
997-998		<p>Rivalutazione terreni e partecipazioni</p> <p>Riaperta la possibilità di rivalutazione delle quote di partecipazione (non negoziate in mercati regolamentati) e dei terreni (edificabili e non), mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%.</p> <p>I riferimenti sono quelli canonici:</p> <ul style="list-style-type: none">possesso del bene da rivalutare al 1° gennaio 2018;data ultima di giuramento della perizia al 30 giugno 2018;data di scadenza del pagamento della sostitutiva o della prima rata al 30 giugno 2018;possibilità di versamento delle somme in 3 rate annuali, con maggiorazione di interessi.
999-1006		<p>Tassazione dividendi e capital gains</p> <p><u>Capital gain</u> derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate</p> <p>Viene eliminata qualsiasi differenza di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una imposizione fissa del 26%.</p> <p>Conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi:</p> <ul style="list-style-type: none">non vi sarà più necessità di distinguere le differenti fattispecie;si potranno sommare algebricamente tra loro plusvalenze e minusvalenze di entrambe le “famiglie”. <p>Le nuove disposizioni riguardano i redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza che sia stata prevista alcuna disposizione transitoria.</p> <p><u>Tassazione dei dividendi e proventi assimilati</u></p> <p>I dividendi e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione</p>



		<p>sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell'apporto all'associazione in partecipazione.</p> <p>Le nuove disposizioni sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Tuttavia:</p> <p>alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires; formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017; deliberate dal 2018 al 2022</p> <p>rimane applicabile la disciplina previgente, così come da ultimo innovata con D.M. 26 maggio 2017.</p>
1010		<p>Stabile organizzazione: modifiche</p> <p>Modificando l'articolo 162, Tuir si ridefinisce la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p>Al comma 2, si aggiunge una nuova lettera f-bis), affermandosi che sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.</p> <p>Vengono integralmente sostituiti i commi da 4 a 7.</p> <p>Si prevede, ad esempio, che la dizione "stabile organizzazione" non comprende:</p> <p>l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;</p> <p>la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;</p> <p>la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;</p> <p>la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;</p> <p>la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;</p> <p>la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) a e).</p>
1011-1019		<p>Web Tax</p> <p>Viene introdotta l'imposta sulle transazioni digitali (c.d. <i>Web Tax</i>), applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti residenti in Italia (sostituti di imposta, diversi da contribuenti minimi e forfetari), nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti.</p> <p>Oggetto della nuova imposta sono i servizi forniti attraverso <i>internet</i> o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. In ogni caso, un apposito decreto del Mef avrà il compito di individuare, entro il 30 aprile 2018, le prestazioni di servizi interessate.</p> <p>L'imposta è applicata nella misura del 3%, applicabile sull'ammontare del corrispettivo dovuto per la transazione (Iva esclusa).</p>



		<p>La tassazione scatta solo qualora il prestatore, residente o non residente, effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni.</p> <p>L'imposta è prelevata al momento del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa sul prestatore (salvo che questo attesti di essere sotto soglia), e viene riversata all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo.</p> <p>Il meccanismo scatterà dal 2019, periodo successivo a quello di pubblicazione del necessario decreto attuativo.</p> <p>Ai fini dell'accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni Iva.</p>
1063		<p>Differimento IRI</p> <p>Si prevede che il primo anno di applicazione dell'Iri slitti dal 2017 al 2018.</p> <p>La disposizione non ha previsto alcuna clausola di salvaguardia per coloro che avessero ipotizzato di adottare il regime già dal 2017, riducendo contestualmente gli acconti ai fini Irpef.</p> <p>Si dovrebbe escludere l'applicabilità di sanzioni.</p>
1134-1135		<p>Proroga Sistri</p> <p>Si proroga fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui:</p> <p>continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri);</p> <p>non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo.</p>
1144		<p>Canone Rai per uso privato</p> <p>Estesa al 2018 la riduzione a 90 euro del canone di abbonamento Rai per uso privato.</p>
1154		<p>LuL telematico: differimento del termine</p> <p>Si differisce al 1° gennaio 2019, la decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del LuL.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti.

Studio Cirilli